

Simone Petrilli

**La giustizia penale d'eccezione nell'epoca napoleonica.
Prime ricerche sulla giurisprudenza della Commissione
militare permanente di Roma (1809-1814)**

*The exceptional criminal justice during the Napoleonic age.
The first results of studies concerning the jurisprudence of the Permanent Military
Commission established in Rome (1809-1814)*

SOMMARIO: 1. Note introduttive – 2. Il sistema della giustizia penale napoleonica nei territori pontifici annessi all'Impero francese – 3. La geografia amministrativa degli ex territori pontifici annessi all'Impero francese – 4. Il fenomeno sociale del brigantaggio nel Lazio Meridionale pontificio – 5. La Commissione militare permanente della 30^a divisione militare – 6. La giurisprudenza della Commissione militare – 7. Considerazioni conclusive.

ABSTRACT: This paper aims to study exceptional criminal justice in the Roman States during the Napoleonic age. In particular, it deepens the jurisprudence of the Military Commission of the 30th Military Division operating in Rome between 1809 and 1814. In this period, the military criminal judge had jurisdiction over the crimes of brigandage and over the crimes against public safety. Therefore, the absence of a legal definition of «brigand» has imposed the analysis of the notion of «brigand» according to the Military Commission.

KEYWORDS: Exceptional criminal justice, Napoleonic age, Roman Military Commission.

1. *Note introduttive*

Il presente saggio si propone di illustrare l'operato della Commissione militare permanente nella 30^a divisione militare, istituita dal generale Sextius Alexandre François Miollis¹, presidente della Consulta Straordinaria negli Stati Romani, nel settembre 1809 per giudicare i reati di brigantaggio, di furto e quelli contro la sicurezza pubblica. Il perimetro del contributo è circoscritto ad alcune sentenze pronunciate nei confronti di soggetti domiciliati nell'area della *ex* provincia pontificia di Campagna e Marittima².

In particolare, saranno presi in esame la figura anfibia e a geometrie variabili di «brigante» e il reato di «brigantaggio», privo di una previsione normativa. Infatti, in essi si fondevano elementi sia oggettivi sia soggettivi, che evidenziano un «diritto penale del nemico» in ontologica opposizione con lo Stato. Tale punto problematico è stato affrontato analizzando le singole norme incriminatrici in cui furono sussunte le fattispecie concrete scrutinate dai giudici militari.

Invero, dalle definizioni di «brigante» e di «brigantaggio» dipendevano l'estensione dello spettro giurisdizionale dell'organo giudicante militare e, di conseguenza, l'applicazione di norme processuali eccezionali, che si ponevano in antitesi rispetto al paradigma processual-penalistico ordinario, modellato sui principi garantisti.

2. *Il sistema della giustizia penale napoleonica nei territori pontifici annessi all'Impero francese*

Il Decreto Imperiale del 17 maggio 1809, pubblicato il 10 giugno in Roma, proclamò l'annessione all'Impero francese di ciò che restava dello Stato della Chiesa e dispose l'istituzione di una Consulta straordinaria, presieduta dal ge-

¹ Per notizie biografiche sul generale Miollis si veda J. Tulard, *Dictionnaire Napoléon*, Paris 1989, II ed., p. 1175, s.v. *Miollis (Sextius-Alexandre-François, comte de)*; cfr. H. Auréas, *Un général de Napoléon: Miollis*, Paris 1961.

² In particolare, sono state esaminate undici sentenze pronunciate dalla Commissione militare per gli Stati Romani, conservate presso l'Archivio di Stato di Roma (d'ora in avanti ASR). ASR, Collezione dei Bandi, b. 152 (sentenze del 23 gennaio 1810 e del 27 gennaio 1810), b. 153 (sentenze del primo marzo 1811, del 2 aprile 1811, del 26 aprile 1811), b. 154 (sentenze del 31 agosto 1811 e del 12 dicembre 1811), b. 155 (sentenza del 22 gennaio 1812), b. 157 (sentenza del 23 settembre 1812), b. 158 (sentenze dell'11 gennaio 1813 e del 23 dicembre 1813).

nerale Miollis. Invero, il tramonto del potere temporale del Pontefice determinò la necessità di istituire un governo provvisorio, propedeutico all'insediamento del governo costituzionale, al fine di adeguare il sistema istituzionale e amministrativo dei territori inglobati all'Impero³.

Con specifico riguardo alla giustizia penale, la Consulta ordinò l'entrata in vigore delle leggi penali francesi, ispirate ai principi dell'Illuminismo, tuttavia mitigati dalla successiva legge del 7 piovoso anno IX (27 gennaio 1801), intervenuta a regolare il profilo processual-penalistico in modo parzialmente divergente dal principio accusatorio che aveva governato la precedente disciplina⁴.

Anche l'organizzazione giudiziaria fu plasmata sul modello francese: furono istituite Corti di Giustizia Criminale, competenti per i delitti puniti con la pena afflittiva o infamante e per gli appelli avverso i provvedimenti di «polizia correzionale». Infatti, erano presenti anche Tribunali di Polizia Semplice, che giudicavano in ordine alle contravvenzioni o ai delitti di polizia, e i Tribunali Civili di Prima Istanza, che avevano la cognizione sui delitti di polizia correzionale non sottoposti al giudizio dei Tribunali di Polizia Semplice⁵.

Nel 1811 entrarono in vigore il codice di procedura penale (1808) e il codice penale (1810). Perciò, anche il sistema della giustizia penale subì alcune modifiche: le Corti d'Assise sostituirono le Corti Criminali e furono create le Corti Speciali, aventi una competenza molto ampia e una composizione mista: civile e militare. La generale tendenza della riforma dell'ordinamento penale fu

³ P. Alvazzi del Frate, *Le istituzioni giudiziarie degli "Stati Romani" nel periodo napoleonico (1808-1814)*, Roma 1990, pp. 17-20; A. Grilli, *Il difficile amalgama. Giustizia e codici nell'Europa di Napoleone*, Frankfurt am Main 2012, pp. 457 ss.; M. Caravale, A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, Torino 1978, pp. 583-584. Sulla Consulta straordinaria si veda C. Nardi, *Napoleone e Roma. La politica della Consulta romana*, Collection de l'École française de Rome, n. 115, Roma 1989. Sul periodo napoleonico a Roma si vedano C. Nardi, *Napoleone e Roma: dalla Consulta romana al ritorno di Pio VII. 1811-1814*, Roma 2005; P. Alvazzi del Frate, *La formazione dei giuristi nella Roma napoleonica: la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza*, in «Roma moderna e contemporanea», n. 1 (1994), pp. 91-104; Id., *Tra diritto comune e codice: la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza nel periodo napoleonico*, in «Annali di storia delle università italiane», IV (2000), pp. 63-76. Sul rapporto tra Napoleone e Roma si veda il seguente catalogo della mostra: C. Parisi Presicce-N. Bernacchio-M. Munzi-S. Pastor (curr.), *Napoleone e il mito di Roma*, Roma 2021.

⁴ P. Alvazzi del Frate, *Le istituzioni*, cit., p. 27. Sulla giustizia francese nei dipartimenti italiani dell'Impero napoleonico si veda P. Alvazzi del Frate, *La justice française en Italie. La politique judiciaire dans les départements italiens de l'Empire napoléonien*, in *Justice et institutions françaises en Belgique (1795-1815). Traditions et innovations autour de l'annexion*, Actes du colloque tenu à l'Université de Lille II (1-3 juin 1995), Hellemmes 1996, pp. 191-202.

⁵ P. Alvazzi del Frate, *Le istituzioni*, cit., pp. 42-44.

un arretramento rispetto alle garanzie riconosciute nel periodo antecedente⁶.

Infine, accanto alla giustizia penale «ordinaria» era presente la giustizia penale militare, conosciuta già nel periodo repubblicano. La giurisdizione delle commissioni militari fu estesa fino ai reati di brigantaggio. Proprio questa giustizia penale d'eccezione sarà oggetto di approfondimento nel prosieguo del presente saggio.

3. *La geografia amministrativa degli ex territori pontifici annessi all'Impero francese*

Durante il periodo napoleonico (1809-1814), il territorio dello Stato Pontificio fu smembrato, per cui l'Umbria e il Lazio furono annessi direttamente all'Impero francese. Questi ultimi furono suddivisi in due Dipartimenti: quello del Tevere, denominato successivamente Dipartimento di Roma, e quello del Trasimeno⁷. In particolare, il Dipartimento del Tevere, a sua volta suddiviso nei Circondari di Velletri, Frosinone, Viterbo, Tivoli e Rieti, incluse anche il territorio della ex provincia pontificia di Campagna e Marittima, divisa tra i Circondari di Velletri e Frosinone e confinante con il Regno di Napoli. Inoltre, questa area laziale ospitava una fondamentale arteria stradale: la via Appia, che collegava Roma a Napoli. Un altro asse viario, più interno, era la via Latina, mentre una strada impervia di montagna attraversava Priverno, Sonnino e Roccasecca.

Dal punto di vista fisico, la provincia di Campagna e Marittima si caratterizzava per un ambiente assai diversificato. Invero, oltre alle zone montuose del Frusinate, si potevano osservare quelle collinari e costiere, nonché le Paludi Pontine parzialmente bonificate per volontà di papa Pio VI⁸. Per cui è logico concludere che il difficile controllo dei confini e la particolare conformazione ambientale si rivelarono elementi favorevoli per lo sviluppo del brigantaggio.

⁶ *ivi*, pp. 31-32, 56.

⁷ P. Alvazzi del Frate, *Sistema amministrativo dipartimentale e Stato pontificio (1798-1816)*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXIV (1991), pp. 217-232: pp. 224-228; cfr. D. Scacchi, *Alla ricerca di una regione. Il "Lazio" dalla Repubblica giacobina alla I guerra mondiale*, in S. Bellezza et alii, *Atlante storico-politico del Lazio*, «Grandi Opere», Roma-Bari 1996, pp. 89-123: pp. 97-101, tav. XXXIX.

⁸ L. Topi, *I briganti di Napoleone e la grazia di Pio VII. L'amnistia del 1814*, in «Eurostudium^{3w}», gennaio-giugno 2017, pp. 174-177. Sulla bonifica piana si veda G.R. Rocci (cur.), *Terracina, Pio VI, le Paludi Pontine*, Catalogo della mostra (Terracina, 25 luglio-30 settembre 1995), Terracina 1995; A. Folchi, *Le Paludi Pontine nel Settecento*, Formia 2002; sulle Paludi Pontine durante il periodo napoleonico si veda P. Alvazzi del Frate, *Amministrazione napoleonica e bonifica delle paludi pontine (1809-1814). Fonti per una ricerca*, in «Clio», n. 2 (1988), pp. 307-319.

taggio.

4. *Il fenomeno sociale del brigantaggio nel Lazio Meridionale pontificio*

Già alla fine del Settecento il fenomeno della criminalità nell'area pontina era divenuto allarmante⁹, ma fu con l'avvento della Repubblica Romana che emerse la rilevanza giuridica del brigantaggio in questa zona. Infatti, la Commissione militare, istituita per giudicare i ribelli dell'insorgenza scoppiata nel Dipartimento del Circeo nel 1798, condannò la banda di Ciaffone: un'organizzazione criminale operante nel territorio durante gli episodi sopra evidenziati¹⁰.

Nel corso della prima restaurazione pontificia, con l'Editto emanato nel 1801 dal cardinale Giuseppe Doria, la Santa Sede riconobbe il fenomeno del brigantaggio, che mostrava sempre di più il suo carattere endemico. La situazione peggiorò con l'incoronazione di Giuseppe Bonaparte a sovrano di Napoli nel 1806, poiché molti fuggiaschi napoletani ripararono oltreconfine, nei territori della Chiesa. Perciò, l'aumento dell'immigrazione e la miseria determinarono l'accrescimento dei crimini quali il furto, l'abigeato e l'omicidio.

La condizione si aggravò durante il periodo napoleonico: l'abolizione dei feudi, dei luoghi pii e delle confraternite privò del lavoro le persone che in precedenza vi erano impiegate; mentre i «birri» erano diventati ancora più pericolosi. Coloro che si rifugiavano sulle montagne avevano lo scopo di sopravvivere e di sfuggire ai Francesi. Tuttavia, l'opposizione attiva contro l'occupante degenerò in violenza comune, giacché le facili prospettive di guadagno attraverso la commissione di reati soppiantarono gli originari obiettivi di resistenza. Inoltre, i proprietari dei beni si avvalevano dell'opera di questi malviventi per proteggere i propri averi dalle razzie dei Francesi. Tale fenomeno

⁹ Erano frequenti le incursioni contro i viaggiatori che solcavano l'Appia. Inoltre, non solo le reti di informatori e di protettori acuiscono tale fenomeno criminale, ma anche malviventi e latitanti, provenienti persino dal Regno di Napoli, che trovavano asilo nel Circondario delle Paludi Pontine (A. Folchi, *Le Paludi*, cit., pp. 230-232).

¹⁰ L. Topi, *"C'est absolument la Vendée". L'insorgenza del Dipartimento del Circeo (1798-1799)*, Milano 2003, pp. 113-117. Oltre all'appoggio di Ferdinando IV di Borbone, contribuirono all'insorgenza anche le bande di briganti presenti nel territorio preso in esame in questo saggio (C. Ciammaruconi, *Aspetti dell'insorgenza antigiacobina nella regione pontina: Terracina nell'agosto 1798*, in L. Ployer (cur.), *Campagna, Marittima e Terra di Lavoro. I giorni giacobini (1798-1799)*, Atti del Convegno (Terracina, 15-16 gennaio 1999), Latina 2001, pp. 142-168: p. 156). Nel medesimo periodo era operante al confine tra il Regno di Napoli e lo Stato Pontificio la banda del celebre brigante Fra Diavolo: per la bibliografia sul brigante si veda A. Di Fazio, *Il poco innocente immaginario brigantesco. Il caso di Fra Diavolo*, in F. De Caprio-V. De Caprio (curr.), *I briganti del Lazio e l'immaginario romantico*, Atti del Convegno, Città di Castello 2016, pp. 163-177.

meno contribuì a costituire una fitta rete di complici e di fiancheggiatori. In definitiva, fu questo il momento emopoietico del brigantaggio, ossia di bande organizzate dedite all'attività delittuosa per vivere senza un progetto politico definito. Infatti, l'avvento dello Stato amministrativo e burocratico «totalizzante» di impronta francese segnò il tramonto della società e dell'economia di Antico Regime, connotate dal particolarismo giuridico e da rapporti solidaristici in seno alle comunità di appartenenza¹¹.

Sebbene Napoleone dominasse l'Europa, nel Basso Lazio la situazione era diversa: i briganti infestavano le strade che conducevano da Roma a Napoli, per cui i viaggiatori erano costretti a dotarsi di una scorta¹². Oltre alle strade, i briganti erano capaci di paralizzare le attività produttive, sicché i piccoli e medi proprietari instaurarono buoni rapporti con essi, facendo attenzione anche alle altre bande rivali¹³.

Dopo la fine del dominio francese su Roma, nel 1814, il Pontefice si determinò nel concedere l'amnistia generale nei confronti dei contumaci, al fine di risollevarne la grave situazione in cui versava Campagna e Marittima. Per tale ragione, furono raccolte le dichiarazioni dei briganti sopravvissuti alla repressione francese: si presentarono centotré briganti, alcuni dei quali erano organizzati in bande. La stragrande maggioranza proveniva dall'agricoltura e dal governo degli animali, ma non mancavano possidenti, artigiani, mugnai, «birri», guardie campestri e vetturali. Le ragioni per le quali si diventava briganti erano diverse: la maggior parte aveva commesso un omicidio; il secondo motivo era la renitenza alla leva; mentre il resto dei briganti aveva problemi con le autorità, anche se la connotazione politica si mescolava a precedenti conflitti di natura personale e familiare¹⁴. Dunque, una delle risposte dei Francesi nei

¹¹ S. Petrucci, *Opposizione popolare, insorgenza e brigantaggio nell'Italia napoleonica*, in «Annali di storia moderna e contemporanea», n. 14 (2008), pp. 259-280: pp. 259-261.

¹² Sono molte le testimonianze, riguardanti il brigantaggio, dei viaggiatori che percorrevano la via Appia sulla scia del *Grand Tour*: ex multis F. De Caprio-V. De Caprio (curr.), *I briganti del Lazio e l'immaginario romantico*, cit.; R. Malizia (cur.), *Terre di confine. La frontiera fra Terracina e Fondi nelle descrizioni dei viaggiatori*, Terracina 2012, pp. 59-61; R. Malizia (cur.), *Terre di palude. Ambiente e gente delle Paludi Pontine*, Terracina 2017, pp. 25-28; D. Sterpos (cur.), *Comunicazioni stradali attraverso i tempi. Roma-Capua*, Novara 1966, pp. 277-278.

¹³ M. Colagiovanni, *Il triangolo della morte. Il brigantaggio di confine nel Lazio Meridionale tra Sette e Ottocento*, Roma 2000, pp. 89-108. Appare molto interessante la descrizione dell'ex prefetto napoleonico di Roma, Camille de Tournon, sull'amministrazione della giustizia penale e della polizia nel Circondario di Frosinone: C. de Tournon, *Études statistiques sur Rome et la partie occidentale des États Romains*, 2^a ed., Paris 1855, t. II, pp. 98-119. Sui briganti laziali nell'arte, nella letteratura e nell'immaginario, oltre ai saggi succitati si veda V. De Caprio-R. Mammucari (curr.), *Briganti Laziali. Testimonianze incise di un'immagine*, Città di Castello 2015.

¹⁴ L. Topi, *I briganti di Napoleone*, cit., pp. 179-189; cfr. V. Fontana, *Un episodio di brigantaggio*

confronti del brigantaggio fu l'istituzione delle commissioni militari: una giustizia d'eccezione per giudicare simili reati¹⁵.

5. *La Commissione militare permanente della 30^a divisione militare*

Come risposta al brigantaggio, il generale Miollis istituì nel settembre 1809 una Commissione militare permanente avente giurisdizione sui soggetti accusati di furto, di brigantaggio e di altri attentati contro la sicurezza e la tranquillità pubblica¹⁶. In primo luogo, le sentenze del 23 e del 27 gennaio 1810 indi-

durante il periodo dell'impero francese, in Gli anni rivoluzionari nel Lazio meridionale (1789-1815), Atti del Convegno (Patrica, 29 ottobre 1989), Patrica 1990, p. 225; sul ruolo delle donne in seno al fenomeno del brigantaggio si veda S. Ceglie, Elisa, Rosa e le altre: 'viaggio' intorno al brigantaggio femminile nel Lazio pontificio del XIX secolo, in F. De Caprio, V. De Caprio (curr.), I briganti del Lazio e l'immaginario romantico, cit., pp. 225-263.

¹⁵ P. Alvazzi del Frate, *Le istituzioni*, cit., pp. 110-116. La giustizia penale militare *extra ordinem* era presente anche in Antico Regime, sul punto si veda L. Lacchè, «Ordo non servatus». *Anomalie processuali, giustizia militare e «specialia» in Antico Regime*, in «Studi Storici», n. 2 (1988), pp. 361-384. Inoltre, lo stesso autore ha evidenziato alcuni profili di continuità nelle tecniche di repressione del brigantaggio in Antico Regime che sarebbero state riprese nel periodo Rivoluzionario e Napoleonico per contrastare lo stesso fenomeno criminale (L. Lacchè, *Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in Antico Regime*, Milano 1988, pp. 27-29). Anche in altre parti d'Italia sottoposte alla sfera di influenza napoleonica furono istituite commissioni militari con lo scopo di giudicare i reati di brigantaggio. Ad esempio, nella contigua Terra di Lavoro, appartenente al Regno di Napoli, fu istituita nel 1807 una Commissione militare a Capua: A. Ballanti, *Episodi di guerriglia durante l'assedio di Gaeta del 1806, e i giudizi delle commissioni militari francesi in Terra di Lavoro*, in «Archivio Storico di Terra di Lavoro», 3 (1964), pp. 503-514: pp. 507-508; cfr. V. Catena, *Banditi e Insorgenti tra Terra di Lavoro e Stato Pontificio (1799-1806)*, Roma 2006; A. Taccone, *Il "Decennio francese" nei documenti dell'Archivio di Stato di Caserta*, in «Rivista di Terra di Lavoro», 1 (2008), pp. 70-85: pp. 79-80. Sulla giustizia penale eccezionale nel Regno d'Italia si veda *ex multis* D. Hoxha, *La giustizia criminale napoleonica. A Bologna fra prassi e insegnamento universitario*, Bologna 2016, pp. 67-70; P. Crociani-V. Ilari-C. Paoletti (curr.), *Storia Militare del Regno Italico (1802-1814)*, Stato Maggiore dell'Esercito – Ufficio Storico, Roma 2004, vol. I, t. I, pp. 321-323. In una prospettiva comparativa, appare interessante la situazione del Piemonte napoleonico, sia perché conobbe il fenomeno del brigantaggio, sia perché fu annesso all'Impero francese come accadde per gli Stati Romani: all'uopo si veda M. Riberi, *Giustizia penale nel Piemonte napoleonico*, Torino 2016.

¹⁶ ASR, Commissione militare permanente nella XXX divisione militare (1809-1814), b. 15, causa 120, processo d'informazione del 3 agosto 1811: la Commissione fu istituita per giudicare «...les individus prévenus de vol, brigandage, et autres attentats contre la sureté et la tranquillité publique...[sic]»; cfr. P. Alvazzi del Frate, *Garanties judiciaires et juridictions militaires extraordinaires pendant la période Napoléonienne: le cas des départements italiens*, in J.J. de los

viduano come base legale dell'ordine del generale Miollis il decreto imperiale del 17 messidoro anno XII (6 luglio 1804)¹⁷.

L'estrema vaghezza del perimetro giurisdizionale militare determinò un conflitto tra i tribunali ordinari e i tribunali militari, che necessitò di un intervento del Ministro della Giustizia. Quest'ultimo specificò, il 12 gennaio 1812, che la competenza delle commissioni militari era limitata alla flagranza del reato di brigantaggio, mentre a Roma avevano la cognizione dei reati di resistenza alla forza pubblica e delle aggressioni a mano armata sulle vie pubbliche¹⁸.

La dottrina coeva distingueva le commissioni militari dai consigli di guerra, perché questi ultimi erano permanenti, mentre le commissioni erano temporanee. Al contrario, la differenza tra le commissioni militari e i tribunali ordinari riguardava la qualità dei giudici e dei rei, la maggiore celerità dell'istruzione, il giudizio e l'esecuzione¹⁹. Accanto alle commissioni militari

Mozos Touya-I.S. León-Borja (curr.), *El ejército, la paz y la guerra*, Valladolid 2009, pp. 321-326; A. Grilli, *Il difficile amalgama*, cit., pp. 490-491. Le undici sentenze esaminate – pronunciate tra il 1810 e il 1813 – contengono informazioni diverse in merito alla data di istituzione. Due sentenze del 1811 riportano che gli ordini del capo della Consulta in ordine alla costituzione della Commissione erano datati il 18 settembre 1809, mentre la maggior parte delle sentenze esaminate indicano la data del 15 settembre 1809. Ciononostante, dovrebbe trattarsi del medesimo ordine pubblicato in «Giornale del Campidoglio» il 18 settembre 1809. In particolare, l'ordine del giorno della divisione fu emanato il 15 settembre 1809 e pubblicato il 18 settembre 1809. Lo stesso fu adottato in forza del decreto imperiale del primo marzo 1809 e «In conformità dell'articolo del surriferito decreto, il sig. generale conte Miollis governatore generale degli Stati Romani; Ordina, che appena seguito l'arresto de' briganti o vagabondi sorpresi sulle strade o vie pubbliche, ne sarà reso conto dall'autorità militare o civile che ne avrà fatto l'arresto, al signor generale di brigata comandate le truppe, affinché nel termine di 24 ore possa farne stendere informazione, e convocare il consiglio di guerra speciale se vi è luogo» («Giornale del Campidoglio», n. 35 (1809), p. 143). I territori *ex* pontifici conobbero le commissioni militari quando furono istituite durante la Repubblica Romana, in particolare quelle del Dipartimento del Circeo: A. Nironi Ferraroni, *Affinché nessuna persona onesta rimanga più soverchiata. L'amministrazione della giustizia nella Repubblica Romana (1798-1799)*, Roma 2013, pp. 148-157; L. Topi, «C'est absolument la Vandée», cit., pp. 108-113. Sulle differenze riguardanti la giustizia romana tra lo Stato Pontificio e la Repubblica Romana si veda M. Formica, *Transizioni. La giustizia romana tra governo pontificio ed età rivoluzionaria*, in M.R. Di Simone (cur.), *La giustizia dello Stato pontificio in età moderna*, Roma 2011, pp. 67-86.

¹⁷ Cfr. J.B. Duvergier, *Collection complète des lois décrets, ordonnances, réglemens et avis du Coseil d'État*, Paris 1826, vol. XV, pp. 36-37.

¹⁸ P. Alvazzi del Frate, *Le istituzioni*, cit., p. 114.

¹⁹ J.M.E. Le Graverend, *Trattato della procedura criminale dinanzi ai tribunali militari e marittimi d'ogni specie ossia manuale generale dei consigli di guerra permanenti, e speciali; dei consigli di revisione, e delle commissioni militari*, trad. a cura di G. Jehan D.G., Venezia 1812, parte I, p. 185.

«speciali», esistevano delle commissioni militari «straordinarie», le quali erano permanenti ed erano incaricate di giudicare i briganti entro le ventiquattro ore dal loro arresto. Inoltre, le sentenze di tali commissioni erano inappellabili e dovevano essere eseguite entro ventiquattro ore dalla loro pronuncia²⁰.

La Commissione militare straordinaria degli Stati Romani era composta da sette giudici militari nominati dal Luogotenente del Governatore Generale Miollis, quasi tutti di nazionalità francese²¹. Uno di essi svolgeva le funzioni di presidente, mentre un altro quelle di giudice relatore. Infine, un cancelliere designato dal relatore e un interprete giurato²² assistevano l'organo giudicante. La Commissione non aveva una sede stabile: ad esempio, nel 1810 si riuniva presso l'Accademia di Francia, nel 1811 all'interno del palazzo della Cancelleria Apostolica, mentre nel 1812 in una sala dell'ex convento della Maddalena a Roma. Inoltre, la commissione militare celebrava i processi anche al di fuori di Roma come, ad esempio, a Frosinone²³.

5.1. *Il procedimento davanti alla Commissione militare*

Il procedimento penale dinanzi alla Commissione era disciplinato principalmente dalla legge sulla procedura penale militare, ossia dalla legge del 13 brumaio anno V (3 novembre 1796)²⁴. Esso si può suddividere in tre fasi:

²⁰ *ivi*, pp. 194-196.

²¹ Nelle due sentenze esaminate del 1810, i giudici sembrano in maggioranza italiani: il presidente era Capo di Battaglione al terzo di Linea «Napoletani», i giudici erano appartenenti al terzo Reggimento di Linea «Napoletani», mentre il giudice relatore era Tenente di Gendarmeria Imperiale. Dei sette solo uno sembra di origine francese, mentre, nelle sentenze pronunciate tra il 1811 e il 1813, i giudici sembrano nella stragrande maggioranza di nazionalità francese. La causa di tale avvicendamento potrebbe risiedere nella sfiducia che l'establishment francese nutriva nei confronti degli italiani. Del resto, fu questo il motivo per cui Napoleone non volle introdurre l'istituto della giuria a Roma (P. Alvazzi del Frate, *Le istituzioni*, cit., p. 44).

²² La figura dell'interprete era indispensabile, giacché il procedimento davanti alla Commissione militare si svolgeva in lingua francese, essendo anche i giudici di nazionalità francese. Con riferimento alle Commissioni militari istituite nell'Italia meridionale sotto l'occupazione francese, si è evidenziato che la difficoltà di comprensione dei giudici francesi conduceva al giudizio in base all'aspetto e all'espressione degli accusati (E. Ciconte, *La grande mattanza. Storia della guerra al brigantaggio*, Roma-Bari 2018, p. 56).

²³ Si veda la sentenza della Commissione militare permanente sedente a Frosinone del 22 gennaio 1812 (ASR, Collezione dei Bandi, b. 155, cc. n.n.).

²⁴ Cfr. R. Guêze, R. Guarasci, A. Rovella, *La rivolta anti-francese delle Calabrie (1806-1813)*, Cosenza 1990, pp. 19-20.

l'istruzione, la seduta e la deliberazione. L'istruzione era di competenza del giudice relatore, il quale doveva «... subito avverare il corpo e le circostanze del delitto, e compilare a questo riguardo tutti i processi verbali necessarij». Generalmente riceveva dalla gendarmeria o dalla polizia gli atti contenenti la notizia del reato e gli altri documenti come, ad esempio, il processo verbale dell'arresto, dell'interrogatorio e delle testimonianze. Infatti, tali operazioni potevano essere compiute anche dagli ufficiali di polizia giudiziaria, i quali potevano accertare le circostanze del delitto, acquisire le prove materiali dello stesso e far arrestare i rei. Quando non era possibile avere l'immediata presenza del giudice relatore sul luogo del delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria presenti sul posto potevano compilare i processi verbali contro gli accusati, procedere al loro interrogatorio e ricevere la dichiarazione dei testimoni²⁵.

Dopo che le circostanze del delitto erano state chiarite, il relatore procedeva all'esame dei testimoni, le cui testimonianze erano raccolte nel processo verbale d'informazione, redatto in lingua francese. Il giudice relatore conduceva l'escussione dei testi assistito dal cancelliere, dallo stesso nominato, e da un interprete. Il teste doveva giurare di dire la verità, tutta la verità e nient'altro che la verità e di parlare, senza odio e senza timore, dei fatti che erano a sua conoscenza in relazione agli accusati e doveva dichiarare se fosse o meno parente, congiunto, servitore o domestico degli accusati. Al termine della deposizione, la stessa veniva letta al testimone e sottoscritta dallo stesso, dal relatore e dal cancelliere.

Dopo aver raccolto le deposizioni dei testimoni, il giudice relatore effettuava l'interrogatorio dell'accusato, anch'esso contenuto in un processo verbale. Al termine dell'interrogatorio, le dichiarazioni dell'accusato venivano allo stesso lette e gli veniva dato l'avvertimento che sarebbe stato giudicato dalla Commissione militare. Per tale motivo, lo invitava a scegliere un difensore d'ufficio e, nel caso di mancata nomina, il difensore era nominato d'ufficio dal giudice relatore.

Dunque, la Commissione si riuniva con l'ausilio del cancelliere e dell'interprete, una volta terminata l'istruzione. Dopo aver aperto la seduta, il presidente ordinava al cancelliere di portare e di deporre davanti a lui un esemplare della legge del 17 messidoro anno XII (6 luglio 1804). Il giudice re-

²⁵ J.M.E. Le Graverend, *Trattato*, cit., pp. 64-66. Alcuni ufficiali di polizia giudiziaria erano il Procuratore Generale presso la Corte Criminale del Dipartimento, i suoi sostituti Magistrati di sicurezza nei Circondari, il Procuratore Imperiale presso il Tribunale di ciascun Circondario, il Giudice di Pace, i Capitani e i Tenenti di Gendarmeria, i Commissari di Polizia (ivi, p. 65). Ad esempio, il Commissario di Polizia della Quinta Sezione di Roma incaricato per il brigantaggio nel Circondario di Velletri e paesi limitrofi (ASR, Commissione, b. 15, causa 120, documento dell'11 maggio 1811).

latore leggeva tutti gli atti, sia a carico, sia a discarico degli accusati. Terminata la lettura, entravano gli accusati, liberi e senza ferri, accompagnati dai loro difensori. Interrogati, gli accusati pronunciavano il nome, il cognome, l'età, lo stato, la professione, il luogo di nascita e di domicilio. Dopo aver informato gli accusati sulle rispettive accuse, dopo averli interrogati e dopo aver esaminato i testimoni a carico e a discarico, il giudice relatore esponeva la relazione e le sue conclusioni, mentre gli accusati e i loro difensori svolgevano le loro difese²⁶.

Dopo aver domandato agli altri giudici se avessero osservazioni da fare, il presidente ordinava alle persone presenti di ritirarsi, affinché la Commissione potesse deliberare. Pertanto, l'ultima fase del processo era quella della deliberazione. Il presidente domandava ai giudici se l'accusato fosse colpevole dei fatti a lui ascritti. In un secondo momento, la Commissione decideva la disposizione di legge violata e, quindi, la condanna da comminare. Il giudice relatore era competente per l'esecuzione della sentenza, che era inappellabile.

6. *La giurisprudenza della Commissione militare*

Le sentenze della Commissione militare contenevano una motivazione estremamente sintetica: la prima parte indicava il fatto del quale era accusato l'imputato, la seconda riportava la deliberazione della Commissione sulla colpevolezza o meno dell'accusato, la terza parte la condanna comminata e, infine, la disposizione di legge su cui si fondava la condanna. Le decisioni della Commissione militare, che venivano pubblicate, erano redatte in lingua francese e tradotte in italiano. Due fondamentali distinzioni riguardano le fattispecie sottoposte alla cognizione della Commissione e le norme incriminatrici su cui si fondavano le condanne inflitte dall'organo giudicante.

6.1. *Le norme incriminatrici utilizzate dalla Commissione militare per reprimere i reati sottoposti alla sua cognizione*

In primo luogo, bisogna evidenziare che l'ordinamento penale francese era privo di un reato di brigantaggio codificato, sicché i giudici ricorsero all'armamentario giuridico a loro disposizione per sussumere le varie fattispecie concrete in quelle astratte. Ciò contribuì a rendere indefiniti i confini dal

²⁶ I testimoni non erano necessariamente riesaminati, giacché la Commissione poteva giudicare basandosi sui processi verbali d'informazione collezionati durante l'istruzione. Tuttavia, nell'ipotesi in cui fossero escussi dalla Commissione, si seguiva la medesima procedura prevista per l'istruzione medesima (J.M.E. Le Graverend, *Trattato*, cit., p. 91).

punto di vista giuridico del fenomeno in commento.

Si fa riferimento alla legislazione penale francese, poiché negli *ex* territori pontifici annessi all'Impero fu abrogato il diritto criminale pontificio e fu disposta l'entrata in vigore della legislazione penale francese, tra cui il codice penale del 1791, pubblicata anche in lingua italiana²⁷. Si trattò di una sorta di circolazione di un modello giuridico per imposizione.

Dunque, per la giurisprudenza della Commissione militare si possono evidenziare due diversi periodi, il cui spartiacque è rappresentato dall'entrata in vigore negli Stati Romani dei nuovi codici, penale e di procedura penale, ossia il 20 agosto 1811, quando fu installata la Corte Imperiale a Roma²⁸.

6.2. *Prima fase (1810-1811): il diritto penale sostanziale d'eccezione*

Il primo catalogo di sentenze della Commissione militare, pronunciate tra il 1810 e il 1811, mostra un'applicazione sistematica di leggi penali d'eccezione che divergevano dal codice penale del 1791, unitamente al medesimo codice penale del 1791 e al codice dei delitti e delle pene del 1795. Infatti, il codice del 1791 era intimamente connesso alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, la quale professava la separazione dei poteri, il principio di legalità delle incriminazioni, il principio di legalità delle pene, il principio di irretroattività, il principio di eguaglianza e la presunzione d'innocenza²⁹.

Al contrario, il codice dei delitti e delle pene del 1795, contenente in prevalenza disposizioni processual-penalistiche, ebbe lo scopo di far rivivere e aggiornare la legislazione processuale precedente al c.d. «Terrorre giudiziario». Tuttavia, il testo codicistico ospitò anche disposizioni concernenti i crimini contro la sicurezza interna dello Stato e i reati di attentato contro la Costituzione³⁰.

Per quanto concerne le norme eccezionali, furono approvate leggi penali speciali tra il 1796 e il 1801 con lo scopo di reprimere più efficacemente alcuni fenomeni criminali. In particolare, la legge del 29 nevosio anno IV (18 gennaio 1798) sanzionava con la pena di morte le rapine a mano armata sulle strade o presso le abitazioni recintate o di non facile accesso, poste in essere da almeno

²⁷ *Bollettino delle leggi e decreti imperiali pubblicati dalla Consulta Straordinaria negli Stati Romani*, Roma 1809, vol. II, Bollettino delle leggi, n. 19.

²⁸ P. Alvazzi del Frate, *Le istituzioni*, cit., pp. 32, 130.

²⁹ A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano 2005, vol. II, pp. 479-480.

³⁰ *Ivi*, p. 511.

due persone. Inoltre, l'introduzione della legge del 18 piovoso anno IX (7 febbraio 1801) fu giustificata dall'esigenza di reprimere il brigantaggio³¹. Infatti, questo testo normativo istituì tribunali speciali, deputati a giudicare, tra gli altri, i reati di brigantaggio senza appello. Pur non contenendo una definizione di brigante, il commentario alla legge in esame dell'ex costituente Rey esplicitò l'obiettivo della legge: giudicare senza eccessive formalità e con pene più severe coloro che attaccavano più direttamente l'ordine pubblico o per la natura degli autori o per gli effetti della loro condotta. Per prima cosa, Rey sottolineò che la sicurezza delle strade e delle campagne dipendeva dall'istituzione di tali tribunali, la quale sarebbe stata terribile per i briganti, non per i cittadini onesti³².

Per quanto concerne la Commissione militare romana, dobbiamo considerare l'articolo 1 della legge del 29 nevosio anno VI (18 gennaio 1798)³³, gli articoli 8, 9 e 29 della legge del 18 piovoso anno IX (7 febbraio 1801) e l'articolo 5 del decreto³⁴ della Consulta Straordinaria per gli Stati Romani del 18 settem-

³¹ M. Riberi, *Giustizia penale*, cit., pp. 83-87. Gli oppositori della legge del 18 piovoso anno IX evidenziavano la scarsa precisione del perimetro giurisdizionale dei nuovi tribunali speciali, l'assenza di un pericolo per l'ordine pubblico tale da giustificare la creazione di una giustizia *extra ordinem* e la sospensione di diverse norme costituzionali che garantivano il ricorso per cassazione e il principio di irretroattività delle leggi. Anche in Belgio furono applicate sotto il Direttorio leggi penali eccezionali per la repressione del brigantaggio come la legge del 29 nevosio anno VI: E. Berger, *Justice pénale et lois d'exception sous le Directoire. La répression du brigandage dans les départements belges*, in «Revue du Nord», n. 1 (2015), pp. 157-175.

³² «Les Législateurs, pénétrés de cette grande vérité, ont augmenté la punition de certains délits, et confié la poursuite et le jugement de tous ceux qui attaquent, plus directement que les autres, l'ordre public, soit par leur nature, soit par leurs effets, à des juges dispensés des formalités qui ne sont nécessaires, ni à la conviction du crime, ni au triomphe de l'innocence. Armés de toute la sévérité des lois, ils sont strictement soumis à leur exécution. Les décisions de ces juges, quand le tribunal suprême a confirmé leur compétence, ne peuvent être réformées, ni suspendues par aucune autorité. La sûreté des routes, la sécurité des campagnes, seront le fruit de cette institution. Terrible pour les brigands, elle ne peut alarmer les bons citoyens» (F.X. Rey, *Commentaire sur la loi du 18 pluviôse an 9, Portant Établissement d'un Tribunal criminel spécial*, Paris 1801, pp. 3-4).

³³ «I furti commessi a viva forza, o per violenza sulle pubbliche strade, quelli commessi nelle case abitate con frazioni esterne, o scalate saranno a datare dalla pubblicazione della presente Legge puniti di morte» (ASR, Collezione, b. 152, c.c. n.n., sentenza della Commissione militare del 23 gennaio 1810). Tuttavia, la legge del 29 nevosio anno VI aveva natura temporanea e rimase in vigore fino al 29 nevosio anno VIII (19 gennaio 1800): C.F. Gabba, *Della retroattività in materia penale. Studi teorico-pratici*, Pisa 1869, p. 65. Ciò sembra confermato anche da Rey nel suo commentario sulla legge del 18 piovoso anno IX (F.X. Rey, *Commentaire*, cit., p. 60).

³⁴ «5. Oltre le procedure, che potranno dirigersi contro coloro, che avranno volontariamente, e scientemente ricevuto dei briganti, che gli avranno fornito delle sussistenze, o dato asi-

bre 1809.

Quindi, secondo l'art. 8 della legge del 18 piovoso anno IX, «Il tribunale giudicherà qualsivoglia persona, accusata di rapina sulle strade maestre, di violenze, di vie di fatto [sic!] (ndr, furto violento), e di altre circostanze aggravanti il delitto»; mentre, ai sensi dell'art. 9

Giudicherà parimente tutte le persone accusate di latrocinj nelle campagne e nelle abitazioni e nelle fabbriche di campagna, ogni qualvolta saranno fatti con rottura nei muri di recinto, nei tetti delle case, nelle porte e nelle finestre esteriori, oppure ogni qualvolta il delitto sarà stato commesso con delazione di armi da due persone almeno riunite insieme.

Infine, a mente dell'art. 29

Le rapine del genere di quelle di cui si è parlato negli articoli VIII e IX, saranno punite di morte. [...] Riguardo agli altri delitti specificati nel titolo II, il tribunale si conformerà alle disposizioni del codice penale dei 25 settembre 1791³⁵.

6.2.1. *Le singole fattispecie delittuose*

Pertanto, è ora necessario analizzare le singole fattispecie delittuose, tenendo presente la difficoltà di una loro ricostruzione, a causa della sostanziale assenza della motivazione sottesa alle pronunce dei giudici militari.

La Commissione militare sembra sussumere il brigantaggio a mano armata nell'art. 8 della legge del 18 piovoso anno IX e sembra distinguere tale fattispecie dal furto a mano armata, ricondotto nell'alveo dell'art. 9 della medesima legge. Qualora non fossero state integrate le fattispecie di cui agli artt. 8 e 9, la Commissione applicava, per il furto a mano armata, l'art. 1, sez. II, tit. II, parte II del codice penale³⁶ del 1791, eventualmente con le circostanze aggravanti.

lo senza avvertirne la polizia, questi stessi potranno essere condannati dal tribunale particolare ad un'ammenda, che si applicherà a quelli che avranno dato mano all'arresto, e che la più piccola non potrà essere minore di cento franchi, e la più grande non eccederà i mille e duecento» (*Bollettino delle leggi*, cit., vol. III, n. 36, pp. 965-967). L'ordine della Consulta straordinaria perseguiva una strategia volta a sottrarre la rete di fiancheggiatori ai briganti e, al contempo, a incoraggiare comportamenti collaborativi con le autorità. Infatti, da un lato, colpiva i favoreggiatori dei briganti, rafforzando la risposta sanzionatoria con un'ammenda; dall'altro, all'art. 1 prevedeva un premio in denaro per coloro che avessero causato l'arresto dei briganti. È interessante notare come il premio di cento franchi corrispondesse al *minimum* dell'ammenda.

³⁵ *Bollettino delle leggi*, cit., vol. II, n. 19, p. 97.

³⁶ «Ogni furto commesso a forza aperta, o con violenza verso le persone, sarà punito di

Per quanto concerne la complicità o la connivenza nel brigantaggio, bisogna discernere tre ipotesi. La prima trovava la sua disciplina nell'art. 6, sez. II, tit. II, parte II del codice penale³⁷ del 1791, il quale sembra incriminare la figura del complice che compie la «rottura» per agevolare il furto. Pertanto, la complicità e la connivenza nella «rottura» sembrano essere sovrapponibili, secondo la giurisprudenza della Commissione.

La seconda era il concorrente nel reato, parimenti chiamato «complice», per il quale erano applicate le disposizioni codicistiche sui complici dei reati. In un caso, ad esempio, una persona che ricevette cose provenienti da un furto commesso da un brigante fu condannata alla pena di morte in base al combinato disposto dell'art. 9 della legge del 18 piovoso anno IX e dell'art. 3, tit. III, parte II del codice penale³⁸ del 1791.

Infine, una terza tipologia di complicità era quella di chi ospitava, donava viveri o altre cose ai briganti, presumibilmente in assenza dell'elemento psicologico della partecipazione allo specifico reato o per costrizione. In queste ipotesi, la Commissione comminava un anno di prigionia e un'ammenda³⁹. Tuttavia, se la disposizione relativa all'ammenda era l'art. 5 del decreto della Consulta Straordinaria del 18 settembre 1809, per il resto le sentenze erano prive dell'indicazione della disposizione sottesa alla condanna ad un anno di prigionia. Presumibilmente era contenuta nel medesimo decreto della Consulta.

Oltre ai reati ascrivibili al brigantaggio, la Commissione era competente anche per i reati contro la sicurezza dello Stato. Infatti, con la sentenza⁴⁰ del 12 dicembre 1811, la Commissione condannò, sulla base degli articoli 612 e 613

dieci anni di ferri» (*Bollettino delle leggi*, cit., vol. II, n. 19, p. 81); si veda la sentenza della Commissione militare del primo marzo 1811 (ASR, Collezione, b. 153, cc. n.n.).

³⁷ «Ogni altro furto commesso senza violenza verso le persone per mezzo di rottura fatta o dal ladro, o dal suo complice, sarà punito di otto anni di ferri» (*Bollettino delle leggi*, cit., vol. II, n. 19, p. 83); si vedano le sentenze della Commissione militare del 2 aprile 1811 e del 26 aprile 1811 (ASR, Collezione, b. 153, cc. n.n.).

³⁸ «Quando un furto sarà stato commesso con una delle circostanze specificate nel presente codice, chiunque sarà convinto d'aver ricevuto gratuitamente, o comprato, o nascosto il tutto, o una parte degli effetti rubati, sapendo che i detti effetti provenivano da un furto, sarà riputato complice, e punito della pena pronunciata dalla legge contro gli autori del detto delitto» (*Bollettino delle leggi*, cit., vol. II, n. 19, cit., p. 107); si veda la sentenza della Commissione militare del 31 agosto 1811 (ASR, Collezione, b. 154, cc. n.n.; Commissione, b. 15, causa 120).

³⁹ Cfr. le sentenze della Commissione militare del 27 gennaio 1810 (ASR, Collezione, b. 152, cc. n.n.) e del 31 agosto 1811 (ivi, b. 154, cc. n.n.).

⁴⁰ ASR, Collezione, b. 154, cc. n.n.

del codice dei delitti e delle pene⁴¹ del 1795, alla pena di morte gli accusati di aver preso le armi per l'esecuzione di un complotto tendente a disturbare lo Stato con una guerra civile, armando i cittadini gli uni contro gli altri.

Tuttavia, anche in questo caso si è in presenza di tre tipologie di complici, che se osservate nel dettaglio non configurano un concorso di persone, ma integrano reati differenti, seppur commessi nel medesimo contesto: la prima era probabilmente sussunta nell'art. 613 del codice dei delitti e delle pene; la seconda era ricondotta all'art. 3, sez. IV, tit. I, parte II del codice penale⁴² del 1791, inserito nel titolo concernente i reati dei «particolari» contro il rispetto e l'obbedienza dovuta alla legge e all'autorità per farla eseguire; mentre per la terza può ipotizzarsi una situazione analoga all'ultima fattispecie di complicità in relazione ai reati di brigantaggio in senso stretto. Infatti, era richiamato solamente l'art. 5 del decreto della Consulta per l'ammenda, ma non la disposizione relativa alla condanna ai due anni di prigionia.

6.3. Seconda fase (1812-1813): l'eccezione si trasforma in regola

Questa seconda fase coincide con l'entrata in vigore del codice penale napoleonico negli Stati Romani nella seconda metà del 1811. Il codice penale del 1810, ispirato al rigore intimidatorio e repressivo, si allontanava ontologicamente da quello del 1791. Se il codice rivoluzionario appariva prevalentemente ancorato ai principi espressi da Cesare Beccaria, quello napoleonico sembra guidato dal controllo sociale di una umanità egoista ed aggressiva⁴³.

Anche sul versante dell'ordinamento giudiziario e della procedura penale si assisté ad una profonda riforma. Per quel che interessa il presente saggio, si deve evidenziare che furono istituite in modo stabile le Corti Speciali, eredi dei

⁴¹ Art. 612 «Tutte le cospirazioni, e congiure tendenti ad intorbidare la Repubblica con una guerra civile, coll'armare i Cittadini gli uni contro gli altri, o contro l'esercizio dell'Autorità legittima, saranno punite di morte, sinchè questa pena sussisterà; e di ventiquattro anni di ferri quando essa sarà abolita»; Art. 613 «Saranno puniti della medesima pena ogni arruolamento di soldati, leva di truppe, ammasso d'armi, e di munizioni, per eseguire le congiure, e macchinazioni accennate nell'articolo precedente» (*Bollettino delle leggi*, cit., vol. II, n. 19, pp. 49-50).

⁴² Il titolo riguarda la resistenza opposta dai privati agli agenti pubblici nell'esercizio delle loro funzioni: art. 3 «Quando la detta resistenza sarà opposta da più persone unite al di sotto del numero di sedici, la pena sarà di quattr'anni di ferri, se la resistenza è opposta senz'armi; e di otto anni di ferri, se la resistenza è opposta con armi» (*Bollettino delle leggi* cit., vol. II, n. 19, p. 55).

⁴³ A. Cavanna, *Storia del diritto*, cit., pp. 590-592; cfr. S. Vinciguerra (cur.), *Codice dei delitti e delle pene pel Regno d'Italia (1811)*, Padova 2001.

tribunali speciali della legge⁴⁴ del 18 piovoso anno IX. Tuttavia, negli *ex* territori pontifici continuò ad operare la Commissione militare e ciò è un sintomo dell'attenzione che il governo riservò al fenomeno del brigantaggio, il quale non esitava ad arrestarsi.

Dunque, per questa seconda fase, si può osservare che il giudice militare romano ricorse esclusivamente alle nuove norme codicistiche per sostenere le proprie decisioni, nonostante l'assenza nel codice napoleonico di una descrizione normativa di brigante o di brigantaggio. Pur tuttavia, vi furono importanti novità in ordine agli strumenti penalistici per la repressione del brigantaggio. Per tale ragione, anche con riguardo a questo ultimo periodo, è necessario esaminare le singole fattispecie delittuose.

6.3.1. *Le singole fattispecie delittuose*

Orbene, in una sentenza⁴⁵ del giudice militare del 22 gennaio 1812, un soggetto, accusato di brigantaggio, di furto e di tre assassini a mano armata, fu condannato alla pena di morte sulla base degli articoli 295, 296 e 304 del codice penale riguardanti l'omicidio e l'assassinio.

In un altro caso⁴⁶, tre persone accusate di furto notturno con armi nascoste, con violenza, con la riunione di più persone e con «rottura» furono condannate dalla Commissione militare ai sensi degli articoli 381, 382 e 385 del codice penale⁴⁷.

La sezione I del capo II del codice riguardava i furti. In particolare, secondo il nuovo testo legislativo, il furto violento comportava la comminazione della pena di morte solo alla presenza cumulativa delle circostanze indicate nell'art. 381 del codice, poiché il furto commesso con quelle circostanze avrebbe provocato un'offesa così grave da essere paragonata a un assassinio. Al contrario, nel caso di furto violento commesso con alcune delle circostanze di cui all'art. 381, l'art. 382 comminava i lavori forzati a vita. Infine, l'art. 385 puniva con i lavori forzati a tempo il furto violento che non avesse lasciato tracce di ferite o contusioni e che non fosse stato accompagnato dalle circo-

⁴⁴ P. Alvazzi del Frate, *Le istituzioni*, cit., p. 32.

⁴⁵ ASR, Collezione, b. 155, cc. n.n.

⁴⁶ ASR, Collezione, b. 157, cc. n.n., sentenza del 23 settembre 1812.

⁴⁷ *Codice dei delitti e delle pene pel Regno d'Italia. Edizione conforme all'originale del Bollettino delle leggi, colla versione dei Motivi degli Oratori del Consiglio di Stato dell'Impero francese e della Commissione del Corpo legislativo, collocati per ordine di materie. Aggiuntovi il confronto colle Leggi romane e con alcune ordinanze, dichiarazioni e leggi della Francia, l'Appendice al Codice di procedura penale con osservazioni, l'Indice ragionato del Codice penale*, III, Milano 1811, pp. 3-49.

stanze di cui all'art. 381, ma che vedesse, comunque, presenti congiuntamente le circostanze dell'art. 385 del codice.

Le sentenze dell'11 gennaio 1813 e del 23 dicembre 1813 evidenziano un mutamento di paradigma⁴⁸, favorito dall'entrata in vigore del nuovo codice penale. Oltre alle condanne per i furti ai sensi degli artt. 381 e 383 del codice, per gli assassini ex artt. 296 e 302 del codice, per l'attentato o la cospirazione ai sensi dell'art. 91 del codice, si fece strada un reato di pericolo di carattere associativo, ossia l'associazione di malfattori, disciplinata negli artt. 265-268 del codice⁴⁹.

L'art. 265 disponeva che ogni associazione di malfattori, diretta contro le persone o la proprietà, era un crimine contro la pace pubblica, mentre l'art. 266 specificava che il crimine si integrava per il solo fatto dell'organizzazione delle bande o di corrispondenza fra esse ed i loro capi o comandanti, o di convenzioni tendenti a render conto, o a distribuire o dividere il prodotto dei misfatti. A mente dell'art. 267, per gli autori, i direttori, i comandanti in capo o i sottocomandanti era prevista la pena dei lavori forzati a tempo. Infine, ai sensi dell'art. 268, tutte le altre persone incaricate di un servizio qualunque in queste bande e quelle che somministravano alle bande armi, munizioni, strumenti volti al crimine, alloggio, ecc. sarebbero state punite con la reclusione.

Tuttavia, un'ipotesi differente si deve avanzare in relazione al concorso nei reati-scopo programmati in seno all'associazione, come quelli suindicati, e commessi dai singoli associati. In tali casi, sembra che i giudici ricorressero

⁴⁸ ASR, Collezione, b. 158, cc. n.n.

⁴⁹ Come sottolineato anche da Lacchè, l'illecito penale in esame si riferiva prevalentemente al fenomeno del brigantaggio e segnò un punto di svolta rispetto al sistema di repressione del brigantaggio di Antico Regime. Invero, alla pluralità di fattispecie, il codice napoleonico sostituì un'unica ipotesi fondata sulla *societas*, autonomamente sanzionata, favorendo l'emergere di una criminalizzazione secondaria di tipo neutrale. In definitiva, l'associazione di malfattori si inserì nel solco delle codificazioni borghesi e determinò un mutamento di prospettiva giuridica con cui lo Stato guardò al brigantaggio (Lacchè, *Latrocinium*, pp. 284-288). Una disciplina simile era contenuta negli artt. 378 e 379 del progetto di codice penale per il Regno d'Italia riveduto dalla commissione istituita con decreto del 30 agosto 1808. Essa fu influenzata dal pensiero del Romagnosi, dai cui scritti appare che lo scopo del reato di associazione di malfattori fosse la repressione del fenomeno del brigantaggio: «E chi non vede che gente la quale determina di vivere co'l furto e con la violenza, che concorda di dividere il bottino, che si pone su le strade, che si sparge nelle città, che manda quà e là i suoi individui, che organizza una corrispondenza, è un branco di nemici già dichiarati contro la gente onesta, e che per mala sorte si va a mano a mano ingrossando per quella troppo facile e funesta affinità che i malviventi sanno scoprire fra loro?»; G.D. Romagnosi, *Scritti diversi di G.D. Romagnosi relativi al progetto di codice penale pe'l Regno d'Italia*, in *Opere edite e inedite di G.D. Romagnosi sul diritto penale con annotazioni di Alessandro De Giorgi*, Milano 1842, parte II, p. 1339, par. 219.

all'art. 59 del codice, secondo cui i complici di un crimine o di un delitto sarebbero stati puniti con la stessa pena degli autori del crimine o del delitto; o all'art. 61, in base al quale coloro che, conoscendo la condotta criminosa di malfattori che esercitavano brigantaggio o violenze contro la sicurezza dello Stato, la pace pubblica, le persone o le proprietà, somministravano loro abitualmente alloggio, luogo di ritirata o d'unione, sarebbero stati puniti come loro complici. Orbene, il rapporto tra l'art. 61 e l'art. 268 del codice potrebbe risolversi nel fatto che il favoreggiamento, nel primo caso, era rivolto al singolo, mentre, nel secondo caso, all'associazione nel suo complesso.

In definitiva, l'introduzione del reato di associazione di malfattori ha rappresentato una risposta giuridicamente strategica per incriminare quei soggetti che, senza partecipare ai reati-scopo, agevolavano comunque la vita dell'associazione o dirigevano l'associazione stessa⁵⁰.

6.3.2. *Un problema giuridico: una doppia base legale per la condanna*

La Commissione militare speciale⁵¹, istituita, secondo la sentenza in esame, con decreto imperiale del 27 aprile 1812, condannò il 21 luglio 1812 Gioacchino Pisani alla pena di morte per aver tentato di eccitare una rivolta a mano armata contro i Francesi nei mesi di febbraio e di marzo 1809; per aver assassinato nel mese di maggio 1799 una persona; per aver saccheggiato, a capo di una banda di uomini armati, la casa di Giovanni Silvestri di Alatri nel mese di maggio 1799; per aver saccheggiato e incendiato, a capo di una banda di uomini armati, la casa del signor Bernola di Ferentino nel mese di luglio 1799.

La condanna fu comminata sulla base degli articoli 53, 55, 82 dei bandi generali⁵², ossia delle disposizioni penali vigenti nello Stato Pontificio, e degli ar-

⁵⁰ La novità giuridica, e ancor prima filosofica, riguarda proprio l'introduzione di un crimine associativo. Infatti, esso consente di sanzionare condotte che si pongono al di fuori dell'area di punibilità del concorso di persone nel singolo reato e nei confronti delle quali è spesso difficile la prova. Tale fenomeno ha condotto alla moltiplicazione delle fattispecie astratte di «complicità» nel vigore del codice penale del 1791. Forse, come nel diritto comune, in cui erano contemplate diverse ipotesi delittuose autonome delle condotte riconducibili a ciò che sarebbe diventata la banda armata, così il codice del 1791 enumerava diverse fattispecie di «complicità», la cui utilità venne meno con l'introduzione dell'associazione di malfattori (cfr. M. Sbriccoli, *Brigantaggio e ribellismi nella criminalistica dei secoli XVI-XVIII*, in M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano 2009, t. I, pp. 297-320).

⁵¹ ASR, Collezione, b. 156, cc. n.n., sentenza della Commissione militare speciale del 21 luglio 1812.

⁵² Art. 53: «E quando dalle ferite ne seguisse la morte, il reo incorrerà nella pena della vita, o

ticoli 296, 302 (riguardanti l'omicidio e l'assassinio) e 434 (concernente l'incendio) del codice penale napoleonico.

Pertanto, i fatti furono commessi in due periodi differenti: uno durante la Repubblica Romana (maggio 1799) e gli ultimi due sotto il dominio dello Stato Pontificio (luglio 1799; febbraio, marzo 1809). La doppia indicazione dei riferimenti normativi sembrerebbe giustificata dall'applicazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole⁵³. Tuttavia, è difficilmente conciliabile con tale tesi la circostanza che il codice penale napoleonico non era ancora entrato in vigore nel 1809. Un'altra ipotesi potrebbe consistere nell'aver voluto sottolineare l'equivalenza in termini sanzionatori delle fattispecie criminose previgenti rispetto a quelle del codice napoleonico. Inoltre, non appare giustificabile il mancato riferimento al codice penale del 1791.

7. *Alcuni dati statistici*

Con riguardo alle undici sentenze esaminate, gli accusati furono centodi-

per leggi comuni, o per altre particolari disposizioni...»; art. 55: «Ricorda inoltre S. E. quanto sugli omicidj si dispone dalla *bolla in supremo iustitiae solio* della S. M. di Clemente XII, nella quale si ordina che l'autore della rissa, quando egli commetta l'omicidio, debba sempre punirsi colla pena della morte...»; art. 82: «Chi commetterà incendio doloso, dentro la città, terre, castelli, ville o altri luoghi abitati, ed anche nei luoghi fuori dell'abitato, quando vi siano contigue o vicine altre case, incorrerà irremissibilmente nella pena della vita e confiscazione dei beni, quantunque non ne fosse seguito notabil danno, o che l'incendio si fosse subito estinto o riparato».

⁵³ Il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole trovò applicazione negli Stati Romani per effetto dell'art. 3 degli ordini della Consulta Straordinaria del 19 luglio 1809, a mente del quale «Per tutti i fatti anteriori alla pubblicazione del presente ordine si applicherà in caso di condanna quella delle due leggi antica o nuova, che sarà più favorevole al reo» (*Bollettino delle leggi*, cit., vol. II, n. 19, p. 3). Ad esempio, la Corte di Giustizia Criminale del Dipartimento del Tevere nella sentenza del 19 gennaio 1810 prese in esame l'illecito penale previsto nel codice dei delitti e delle pene, confrontandolo con i bandi generali pontifici, e si determinò per l'applicazione del primo, a causa del trattamento sanzionatorio più mite. Inoltre, l'8 marzo 1810 la Corte di Cassazione di Parigi confermò le statuizioni contenute nella sentenza in commento: «Atteso che la Sentenza attaccata ha dichiarato Gio. Battista d'Ascenzo, ed Antonio Giacchi convinti non già d'aver ritenuto presso di loro Conj, ed altri istrumenti atti alla fabbricazione di moneta, ma d'aver effettivamente fabbricato delle false monete Pontificali, che per conseguenza hanno gioito di tutto il beneficio introdotto a loro favore dall'art. 3 del decreto che invocarono, giacchè non furono condannati che alla pena di quindici anni di ferri per un delitto, che le leggi Pontificali punivano colla pena della morte. Atteso d'altronde che l'atto di accusa è stato formato conformemente alla Legge, che la procedura è regolare, e la pena giustamente applicata. La Corte rigetta la domanda di Giovanni Battista d'Ascenzo, ed Antonio Giacchi» (ASR, Collezione, b. 152, cc. n.n., sentenza della Corte di Giustizia Criminale del Dipartimento del Tevere del 19 gennaio 1810).

ciassette, i dichiarati colpevoli furono il 50,4%, mentre i non colpevoli il 49,6%. Inoltre, dei cinquantotto colpevoli, il 56,9% fu condannato alla pena di morte.

La maggior parte dei condannati, di cui si conosce l'età, aveva un'età compresa tra i 18 e i 25 anni (37,5%) e tra i 26 e i 33 anni (28,6%), mentre quelli compresi tra i 34 e i 41 anni erano il 14,3%.

Per quanto concerne la professione, tra quelli per i quali è stata indicata, il 73,2% svolgeva un'attività nell'agricoltura e nella pastorizia, il 17,9% era impiegato nell'artigianato e in altre professioni, mentre gli sbirri rappresentano il 5,8% del totale. Infine, erano presenti un sacerdote e un possidente, tenente della Guardia Civica (rispettivamente l'1,8% del totale).

Dunque, da questi dati si può desumere che i condannati, domiciliati nei Circondari di Velletri e di Frosinone, ossia nell'area periferica degli Stati Romani, erano nella stragrande maggioranza di giovane età e svolgevano prevalentemente un'attività agricola o pastorale. Si conferma l'ipotesi⁵⁴ della giustizia napoleonica come un Giano Bifronte: una garantista, operante nei centri urbani, e l'altra sommaria, vigente nel resto dei territori degli Stati Romani.

8. *Considerazioni conclusive*

Per concludere, è necessario fornire una risposta alle domande poste nelle note introduttive, la principale delle quali è: chi era il brigante per la giurisprudenza della Commissione militare?

Innanzitutto, si deve evidenziare un concetto anfibio e a geometrie variabili di brigante che ci hanno consegnato i giudici militari, mutuato sostanzialmente dall'ordinamento francese⁵⁵. Si trattava di una concezione mista, oggettivo-soggettiva, da cui traspare un diritto penale d'autore. Il giudizio non si limitava alla oggettività della condotta, ma si estendeva anche ai fatti pregressi o al modo di vivere degli stessi. Se la più importante fattispecie che caratterizzava il brigantaggio era il reato di furto aggravato da altre circostanze, che manifestavano un maggior grado di offensività, nel tempo si aggiunsero altre ipotesi de-

⁵⁴ P. Alvazzi del Frate, *Le istituzioni*, cit., pp. 117-118; Id., *La justice française en Italie*, cit., p. 197.

⁵⁵ Si può avanzare l'ipotesi che la figura del brigante sia nata e si sia sviluppata in Francia già in Antico Regime. Un indizio che suffraga tale teoria si rinviene nell'*Encyclopédie* di Diderot e D'Alambert, secondo cui il brigantaggio consisteva in un furto commesso a forza aperta, come il furto sulle grandi strade o altre fattispecie simili. Pertanto, se in Francia vi era una definizione giuridica di brigantaggio, in Italia era sostanzialmente sconosciuta nello stesso periodo.

littuose contro la sicurezza interna dello Stato. Ciò troverebbe una conferma nella dottrina coeva, che ne denunciava la scarsa precisione definitoria. Infatti, secondo Liberatore:

Si è cominciato fra di noi a parlar di Briganti dopo la rivoluzione, e sotto questo nome si son confusi non solo gli assassini armati, gl'individui delle masse ed altre bande organizzate, i ladri che infestavano il pubblico cammino, ma benanche tutti coloro che in qualunque maniera attentavano alla pubblica, e privata sicurezza⁵⁶.

Alla luce di tali considerazioni, appare confermata la tesi di Petrucci circa l'esistenza di una dicotomia fenomenica all'interno della nozione di brigantaggio. Invero, il brigantaggio comune si caratterizzava per i furti, per le vendette personali e familiari, per i sequestri di persona e per le grassazioni; mentre il brigantaggio politico, seppure intrecciato al primo, conservava i caratteri politici, sociali, di opposizione al regime e i legami con gli agenti inglesi e borbonici⁵⁷. Questa teoria sembra valida anche in ambito giuridico. Infatti, si può sostenere che i reati ascrivibili alla prima categoria, erano quelli di furto, associazione di malfattori ecc., mentre nella seconda erano riconducibili i reati contro la sicurezza interna dello Stato o concernenti gli attentati alla Costituzione.

Cionondimeno, erano attratti nella giurisdizione della Commissione militare anche i cosiddetti «complici» dei briganti: una categoria ancora più ampia e vaga che includeva il concorrente nel reato o il semplice favoreggiatore, del singolo brigante o dell'associazione criminale. Solamente con il codice napoleonico essa ebbe un inquadramento più razionale e chiaro. Tale tendenza mostrava la volontà dello Stato di ampliare nella sua massima estensione la giurisdizione dell'organo giudicante militare, consapevole che la rete di supporto ai briganti svolgeva un ruolo fondamentale.

Infine, occorre interrogarsi sulla ragione profonda sottesa a questa giustizia speciale sia dal punto di vista procedurale, sia sostanziale. Una risposta è contenuta nel manuale d'istruzione criminale. Nel titolo relativo alle Corti Speciali si afferma che le stesse trovavano giustificazione nell'esistenza di alcuni soggetti, nati per il male, abituati al male, sempre in opposizione alla società, l'effetto delle cui condotte era la distruzione dell'ordine sociale. Nei confronti di questi soggetti la giustizia ordinaria era considerata insufficiente e su tale base si fondava la giustizia d'eccezione⁵⁸.

⁵⁶ P.M. Liberatore, *Saggio sulla giurisprudenza penale del Regno di Napoli*, Napoli 1814, pp. 217-218.

⁵⁷ S. Petrucci, *Opposizione popolare*, cit., pp. 259-280: pp. 263-264.

⁵⁸ C.S. Bourguignon Dumolard, *Manuale d'istruzione criminale*, trad. a cura di D.F.B., Lucca

In definitiva, emerge una concezione antropologica pessimistica, di ispirazione hobbesiana, illuminata dal pensiero degli Idéologues e dall'Utilitarismo di Jeremy Bentham. L'uomo era regolato dalle leggi naturalistiche della causalità, il suo agire era prevedibile, quantizzabile, determinato anche dall'abitudine ed era volto alla ricerca del piacere, al soddisfacimento di un proprio interesse. Perciò, il legislatore era chiamato ad orientare il comportamento dei consociati tenendo in considerazione tale circostanza⁵⁹. In questo contesto filosofico, la pena utile era quella esemplare. A tal proposito, in una sentenza del 21 luglio 1812 di un'altra commissione militare⁶⁰, i giudici affermarono che:

1811, t. III, pp. 145-146: «Nel sesto titolo, che stabilisce l'eccezione, la legge si occupa più essenzialmente della società, considerata in massa, procedendo con i mezzi i più repressivi alcuni dati misfatti, qualunque ne, sieno gli autori, perché questi misfatti, come sarebbe la ribellione con le armi alla mano, e la moneta falsa, turbano e disorganizzano l'ordine sociale, oppure procedendo contro certe classi d'individui di qualunque natura sieno i loro misfatti, perché gli accusati, i vagabondi o altri di già condannati dalla giustizia, sono sempre in guerra aperta con la società suddetta, e meritano di essere da lei trattati non meno come rei, che come nemici armati per la sua distruzione. L'esperienza di tutti i secoli e di tutti i paesi, ha proclamata la necessità di questa speciale istituzione, perché in tutti i tempi ed in tutti i paesi esistono delle classi particolari composte di vagabondi e malviventi, disgraziatamente nati per il male, abituati al male, gente senza alcuna proprietà senza patria, la di cui sola industria è il misfatto, e il di cui studio costante è diretto verso la maniera di commetterlo con impunità. Le leggi stabilite per mantenere nel dovere le altre classi della società, sarebbero evidentemente insufficienti contro di questa razza di gente; dall'altro canto le leggi, che il bisogno di una legittima difesa provoca contro di essi, le leggi assai forti per reprimerli sarebbero troppo gravose per gli altri cittadini. Ha bisognato adunque per mantenere l'uguaglianza in faccia alla legge medesima, che fossero stabiliti due Codici diseguali nella forza e nella severità».

⁵⁹ A. Cavanna, *Storia del diritto*, cit., pp. 539-543; cfr. M. Riberi, *Giustizia penale*, cit., pp. 147-151.

⁶⁰ ASR, Collezione, b. 156, cc. n.n., sentenza della Commissione militare speciale del 21 luglio 1812.

Considerando che uno dei mezzi più vantaggiosi per la repressione del delitto, è nell'esempio dell'esecuzione dei delinquenti sul luogo, testimonio dei loro delitti, la Commissione militare ordina che il nominato Gioacchino Pisani sia esecutato sulla pubblica piazza di Ferentino.

Il diritto penale, da strumento di garanzia dei diritti dell'uomo all'interno del patto sociale, si trasformò in un'arma per la difesa della pace pubblica, nei confronti della quale la tutela dei primi era destinata a retrocedere⁶¹.

Allora, era la pace pubblica a dover essere protetta, soprattutto nei confronti di quella categoria di persone che miravano alla sua dissoluzione. A tal proposito, la chiave di volta per la repressione dei reati di brigantaggio fu proprio quel reato di associazione di malfattori che offendeva la pace pubblica per il sol fatto della sua costituzione. L'eccezione, che postula una disciplina temporanea e speciale rispetto a quella comune, con i codici napoleonici divenne stabile e confluì nei due testi legislativi: il processo del doppio livello di legalità della giustizia penale raggiunse la sua massima espressione.

⁶¹ A. Cavanna, *Storia del diritto*, cit., pp. 590-592; cfr. Id., *Il codice penale napoleonico. Qualche considerazione generalissima*, in *Codice dei delitti e delle pene per Regno d'Italia (1811)*, cit., pp. XI-XXI; S. Solimano, "L'eccezione permanente". *Spunti per una riflessione sui caratteri costitutivi dell'ordinamento penale napoleonico*, in «Italian Review of Legal History», n. 1 (2015), pp. 1-35.